

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

emanata dal Governo il 5 febbraio 2008

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ¹⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione della legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua ²⁾. Oggetto

Art. 2

Il Governo esercita la vigilanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua ed è competente per i seguenti compiti: Competenze,
compiti
1. Governo

- a) stabilire le condizioni per il riconoscimento dal punto di vista del diritto a sussidi nel quadro di mandati di prestazioni;
- b) stipulare contratti quadro con gli enti responsabili di formazioni transitorie, scuole professionali di base, istituzioni di perfezionamento professionale e scuole specializzate superiori;
- c) riconoscere curricula di formazione cantonali nella formazione professionale di base;
- d) stabilire le indennità di commissioni, capi esperti ed esperti in procedure di qualificazione della formazione professionale di base.

Art. 3

Il Dipartimento è competente per:

2. Dipartimento

- a) la nomina della Commissione della formazione professionale per un periodo di carica di quattro anni;
- b) la stipulazione di contratti annuali con istituzioni che il Governo ha riconosciuto tramite contratti quadro dal punto di vista del diritto a sussidi;
- c) l'attribuzione di mandati di prestazioni per offerte di perfezionamento professionale;
- d) l'attribuzione di mandati di prestazioni per offerte di formazione per formatori che propongono una formazione professionale pratica;

¹⁾ CSC 110.100

²⁾ CSC 430.000

- e) la determinazione di metodi per la garanzia e lo sviluppo della qualità;
- f) l'emanazione di istruzioni sulla procedura di qualificazione;
- g) la nomina del presidente e degli altri membri delle commissioni d'esame per un periodo di carica di quattro anni e la determinazione del settore di competenza;
- h) la delega della direzione degli esami all'Ufficio della formazione professionale o a una commissione d'esame;
- i) la delega dello svolgimento di esami a organizzazioni del mondo del lavoro;
- j) la vigilanza sui curricula di maturità professionale;
- k) la sottoscrizione di attestati di maturità professionale;
- l) ¹un'offerta adeguata alle esigenze per la formazione di formatori nella formazione professionale pratica, a norma delle disposizioni del diritto federale;
- m) ²la definizione dei criteri per l'assegnazione degli apprendisti alle scuole.

Art. 4

3. Ufficio della
formazione
professionale

¹ Nell'orientamento professionale, negli studi e nella carriera, l'Ufficio della formazione professionale fornisce in particolare le seguenti prestazioni:

- a) informazione e documentazione generali relative alla scelta della professione, della scuola e degli studi;
- b) gestione di centri d'informazione;
- c) consulenza a giovani, apprendisti e adulti relativa alle possibilità di formazione e perfezionamento professionale.

² All'Ufficio competono i compiti non attribuiti a un'altra autorità, in particolare:

- a) la vigilanza sulla formazione professionale di base, nonché il coordinamento e la direzione in questioni relative alla legislazione, ai mandati di prestazioni, al finanziamento, alla pianificazione dell'offerta, alla garanzia della qualità, alla collaborazione, alla promozione della permeabilità, allo scambio di informazioni e al marketing della formazione;

¹) Introduzione giusta art. 1 n. 6 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, entrata in vigore il 1° gennaio 2009

²) Introduzione giusta art. 1 n. 6 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, entrata in vigore il 1° gennaio 2009

- b) la collaborazione con la Confederazione, con le istituzioni della formazione professionale, con organizzazioni cantonali e regionali del mondo del lavoro, nonché con i comuni, altri Cantoni e l'estero;
- c) la promozione della collaborazione fra i tre luoghi di apprendimento;
- d) la regolamentazione della competenza per il perfezionamento professionale insieme all'Ufficio della formazione medio-superiore;
- e) la preparazione dei contratti quadro e dei contratti annuali;
- f) la verifica dell'osservanza da parte delle istituzioni della formazione professionale delle disposizioni di Confederazione e Cantone;
- g) l'esame dell'adempimento dei mandati di prestazioni e il calcolo dei sussidi;
- h) la decisione sull'ammissione alla procedura di qualificazione;
- i) la sottoscrizione di attestati e diplomi per formatori che propongono una formazione professionale pratica, attestati federali di capacità e attestati professionali.

³ L'Ufficio gestisce l'atelier per apprendisti creatori d'abbigliamento.

Art. 5

Nel settore delle offerte di formazione continua, all'Ufficio della formazione medio-superiore competono in particolare i seguenti compiti:

4. Ufficio della
formazione
medio-superiore

- a) il coordinamento e la direzione del settore della formazione terziaria in questioni relative alla legislazione, ai mandati di prestazioni, al finanziamento, alla pianificazione dell'offerta, alla garanzia della qualità, alla collaborazione, alla promozione della permeabilità, allo scambio di informazioni e al marketing della formazione;
- b) la collaborazione con la Confederazione, con le istituzioni della formazione professionale, con organizzazioni cantonali e regionali del mondo del lavoro, nonché con i Cantoni interessati e l'estero in questioni della formazione professionale superiore e del perfezionamento professionale;
- c) la promozione della collaborazione fra i diversi partner;
- d) la presa di posizione a destinazione della Confederazione in merito a domande di riconoscimento per curricula formativi e studi post diploma presso scuole specializzate superiori;
- e) la preparazione dei contratti quadro e dei contratti annuali delle istituzioni per il perfezionamento professionale, delle scuole specializzate superiori, delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca;
- f) in collaborazione con le autorità federali, la verifica dell'osservanza da parte delle scuole specializzate superiori dei presupposti per il riconoscimento;
- g) l'esame dell'adempimento dei mandati di prestazioni e il calcolo dei sussidi delle istituzioni per il perfezionamento professionale, delle scuole specializzate superiori, delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca;

- h) il calcolo dei sussidi al livello secondario II d'intesa con l'Ufficio della formazione professionale.

II. Formazione professionale di base

Art. 6

Autorizzazione di formazione

¹ Un'azienda di tirocinio che intende per la prima volta formare apprendisti o che non ha più formato apprendisti per oltre cinque anni dopo la conclusione dell'ultimo rapporto di tirocinio deve chiedere un'autorizzazione di formazione all'Ufficio della formazione professionale prima di stipulare il contratto di tirocinio.

² L'Ufficio esamina i presupposti aziendali e di personale. Può far capo a esperti per accertamenti e comunica la decisione per iscritto.

Art. 7

Contratto di tirocinio

¹ I contratti di tirocinio e di pratica devono essere inoltrati all'Ufficio in triplice copia per approvazione prima dell'inizio della formazione. Sono soggette ad approvazione anche le modifiche contrattuali.

² Se la formazione avviene in diversi luoghi, le competenze e le responsabilità devono essere disciplinate nel contratto di tirocinio o in un accordo supplementare.

³ L'inizio della formazione professionale di base va di norma fissato al 1° agosto.

Art. 8

Formazione e perfezionamento professionale dei formatori

¹ L'Ufficio provvede a un'offerta per il raggiungimento della qualifica pedagogico-professionale per i formatori nelle aziende. In caso di necessità o su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro si tengono corsi di perfezionamento professionale e convegni professionali per aziende di tirocinio, obbligatori o facoltativi, in particolare in caso di modifiche di ordinanze sulla formazione professionale e di piani di formazione.

² L'Ufficio può organizzare e svolgere corsi di perfezionamento professionale facoltativi per formatori che propongono posti di formazione professionale pratica per persone con esigenze di formazione particolari.

Art. 9

Assegnazione degli apprendisti alle scuole professionali di base

¹ Insieme all'approvazione del contratto di tirocinio, l'Ufficio assegna gli apprendisti alle scuole professionali di base del comprensorio delle aziende di tirocinio. Su richiesta degli apprendisti, con il consenso dell'azienda di tirocinio e dopo aver sentito le scuole professionali di base interessate, essi possono venire assegnati a un'altra scuola.

² Per ottimizzare le dimensioni delle classi, sentiti gli apprendisti, le aziende di tirocinio e le scuole professionali di base interessate, l'Ufficio può procedere a una riassegnazione degli apprendisti.

Art. 10

Le scuole professionali di base inseriscono nei programmi d'insegnamento obiettivi di formazione relativi al tema della promozione della salute e della prevenzione. Promozione della salute

Art. 11

¹ La condizione per il riconoscimento definitivo da parte del Cantone di un curriculum di maturità professionale è costituito dal suo riconoscimento definitivo da parte dell'Ufficio federale competente. Un curriculum di maturità professionale viene riconosciuto provvisoriamente dal Cantone al momento dell'avvio della procedura di riconoscimento da parte dell'Ufficio federale. Scuole di maturità professionale

² Gli apprendisti che hanno sostenuto con successo l'esame finale ricevono l'attestato di maturità professionale, se hanno anche superato la procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità.

³ Fino al riconoscimento definitivo da parte dell'Ufficio federale di un curriculum di maturità professionale, le scuole di maturità professionale rilasciano attestati provvisori, sottoscritti dal direttore del Dipartimento. La scuola deve sostituire gli attestati una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio federale.

III. Formazione professionale superiore e perfezionamento professionale**Art. 12**

Domande di riconoscimento dal punto di vista del diritto a sussidi di scuole specializzate superiori o di istituzioni che fanno del perfezionamento professionale una parte essenziale della loro attività vanno inoltrate all'Ufficio della formazione medio-superiore. Domande di riconoscimento

IV. Scuole universitarie**Art. 13**

Le domande per l'ottenimento di un'autorizzazione d'esercizio o per il riconoscimento dal punto di vista del diritto a sussidi di una scuola universitaria o di un'istituzione simile vanno inoltrate all'Ufficio della formazione medio-superiore. Autorizzazione d'esercizio e domande di riconoscimento

V. Disposizioni finali

Art. 14

Abrogazione del diritto previgente

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza sulla maturità professionale del 27 giugno 1995 (CSC 430.015)¹⁾;
2. ordinanza concernente la Commissione cantonale per la formazione professionale del 15 novembre 1982 (CSC 430.050)²⁾;
3. ordinanza sull'organizzazione dell'orientamento professionale del 29 novembre 1982 (CSC 430.100)³⁾;
4. regolamento sugli esami di fine tirocinio nelle professioni artigiane e industriali del 3 novembre 1982 (CSC 430.150)⁴⁾;
5. decreto governativo concernente il contributo dei partecipanti ai corsi per maestri di tirocinio del 19 dicembre 1995 (CSC 430.470)⁵⁾;
6. decreto governativo concernente il contributo delle partecipanti ai corsi per maestre di tirocinio d'economia domestica del 19 dicembre 1995 (CSC 430.475)⁶⁾.

Art. 15

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2008.

¹⁾ AGS 1995, 3340; AGS 1998, 4201 e AGS 2004, 2778

²⁾ AGS 1982, 1052 e AGS 2004, FUC 2244

³⁾ AGS 1982, 1053; AGS 1990, 2266; AGS 1998, 4205; AGS 2000, 4871 e AGS 2004, FUC 4293

⁴⁾ AGS 1982, 1043; AGS 1995, 3533; AGS 1998, 4209; AGS 2000, 4873 e AGS 2004, FUC 2779

⁵⁾ AGS 1982, 1061; AGS 1989, 2192 e AGS 1993, 2913

⁶⁾ AGS 1983, 1187 e AGS 1993, 2913